



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

**MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA
LOCALI COMUNI (APRILE 2022)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Acquisizione in modalità

Software as a service

**Piattaforma Amministrazione Trasparente per i Comuni
di CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA E SOLIERA**



Sommario

Sommario	2
PREMESSA	4
FINALITA'	5
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
1.1 SICUREZZA DEI DATI	6
1.2 MIGRAZIONE DEI DATI	8
1.3 FORMAZIONE	8
1.4 ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	9
A. Assistenza e manutenzione (Service Level Agreement)	9
B. Manutenzione correttiva	10
C. Manutenzione adeguativa	10
D. Manutenzione sistemistica	12
E. Disponibilità del servizio e SLA	12
1.5 Avvio del sistema	14
1.6 Exit management	14
ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SISTEMA	15
2.1 Requisiti generali	15
2.1.1 Accessibilità ed usabilità	16
2.1.2 Requisiti di sicurezza	16
2.1.3 Affidabilità, robustezza e disponibilità	17
2.1.4 Modularità, flessibilità e standardizzazione	17
2.2 Requisiti funzionali	18
2.2.1 Modulo di registrazione ed abilitazione degli utenti alla piattaforma	19
2.2.2 Modulo Amministrazione Trasparente	19
ART. 3 - CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE MINIME	19
ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO	22
ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	22
ART. 6 - REVISIONE PREZZI	23
ART. 7 - RISPETTO DELLE CONDIZIONALITÀ PNRR	23
ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO – DISPOSIZIONI RELATIVE A PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI DI CUI AL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021	24
ART. 9 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DEL DNSH	26
ART. 10 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	26
ART. 11 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	28

A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DELL'AGGIUDICATARIO	28
B. OBBLIGAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO	29
ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	29
ART. 13 - SUBAPPALTO	30
ART. 14 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO	31
ART. 15 - DUVRI (DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE)	31
ART. 16 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO	31
ART. 17 - POTERE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA	32
ART. 18 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	32
ART. 19 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	33
ART. 20 - MODIFICHE CONTRATTUALI	33
ART. 21 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	33
ART. 22 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	34
ART. 23 - INADEMPIENZE E PENALITÀ	34
23.1 Penali per il ritardo	34
23.2 Penali per inadempimento	35
ART. 24 - GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI	35
ART. 25- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	36
ART. 26 - RECESSO DA PARTE DEL COMMITTENTE	37
ART. 27 - CONDIZIONI GENERALI	38
ART. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	38
ART. 29 - FORMA DEL CONTRATTO	39
ART. 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	39
ART. 31 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI	39
ART. 32 - TUTELA DATI PERSONALI	40
ART. 33 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40
ART. 34 - RISERVATEZZA	40
ART. 35 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA	41
ART. 36 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	41
ART. 37 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE	42
ART. 38 - NORMA FINALE E DI RINVIO	42
ART. 39 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	42

PREMESSA

Richiamata la FAQ pubblicata su PA Digitale 2026 relativa agli scenari ammissibili, è stato previsto che “... Il Comune e l’Unione stabiliscono nella convenzione le modalità di trasferimento dei fondi dal Comune alla propria Unione e sulla base di ciò questa iscrive sul proprio bilancio le relative somme e provvede a selezionare e stipulare i contratti con gli operatori economici. Il Comune dovrà indicare in piattaforma, nel fascicolo di progetto: -quale “Soggetto Realizzatore”: ciascun fornitore con cui l’Unione intrattiene un rapporto di fornitura -la Convenzione o l’accordo tra Enti comunque denominato, con cui il Comune ha dato mandato all’Unione di provvedere all’esecuzione delle attività oggetto del finanziamento -insieme a questa, i contratti tra l’Unione e gli operatori economici. In ogni caso il Comune resta Soggetto Attuatore (con tutti gli obblighi connessi) ed è tenuto a richiedere il CUP. Il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal RUP dell’Unione dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Procedimento del Comune. Nei rapporti tra Comune e Unione va garantita la tracciabilità dei flussi finanziari e dell’operazione menzionando chiaramente il CUP relativo al progetto PNRR sia nell’accordo Comune-Unioni sia negli atti di affidamento”.

Dato atto che in data (prot. UTDA. 30074 del 26 Aprile 2023) è stata stipulata la convenzione tra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Soliera e Novi di Modena, di seguito Enti, con la quale i Comuni hanno incaricato l’Unione di provvedere all’esecuzione delle attività oggetto del finanziamento.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO deliberazione di Giunta n. 29 del 12/04/2023,

COMUNE DI CARPI deliberazione di Giunta n.47 del 4/4/2023,

COMUNE DI NOVI DI MODENA deliberazione di Giunta n. 27 del 6/4/2023

COMUNE DI SOLIERA deliberazione di Giunta n.32 del 6/4/2023

L’UNIONE TERRE D’ARGINE deliberazione di Giunta n. 26 del 29/03/2023

Del presente contratto è parte l’Unione delle Terre d’Argine (d’ora in avanti anche “Amministrazione”) in qualità di “Soggetto realizzatore” ai sensi della FAQ su PA Digitale richiamata in premessa, che il Fornitore dichiara di ben conoscere, unitamente a tutti gli atti, i documenti, e alle altre FAQ relative all’Avviso Misura 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (APRILE 2022)”. L’Unione delle Terre d’Argine opera per i seguenti Comuni: Comune di Campogalliano, Comune di Carpi, Comune di Novi di Modena, Comune di Soliera (d’ora in avanti “Enti”) in qualità di “Soggetti Attuatori” in forma di convenzione stipulata in data 26 Aprile 2023.



FINALITA'

Il presente documento costituisce il Capitolato speciale d'appalto (di seguito anche "Capitolato") per l'acquisizione in modalità SaaS del servizio "Amministrazione Trasparente" in modalità SaaS.

Il presente Capitolato descrive in particolare le caratteristiche tecniche, funzionali e architetture della piattaforma "Amministrazione Trasparente" alle quali il Fornitore Aggiudicatario (di seguito Service Provider) dovrà attenersi nell'erogazione del servizio richiesto.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto i servizi e/o le forniture (d'ora in avanti solo "forniture") oggetto dell'avviso Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI", pubblicato su piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/> in data 19/04/2022, dettagliatamente descritti negli art. 2 e 3 dell'allegato tecnico, cd. Forniture a bando in favore dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.

L'appalto ha come oggetto l'acquisizione del servizio "Amministrazione Trasparente", da erogare secondo il modello Software as a Service, al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza in modo rapido, corretto e conforme alla normativa, pubblicando in modo automatico e strutturato tutte le informazioni richieste dalla legge in materia.

L'Affidatario assumerà il ruolo di Service Provider.

Nel dettaglio il servizio dovrà:

- gestire i dati e i documenti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza: bilanci, bandi di gara, stipendi dei dirigenti, spese sostenute, incarichi conferiti, ecc.;
- rendere disponibili online i dati e le informazioni, in modo automatico e secondo le modalità stabilite (ad esempio con aggiornamenti periodici su base semestrale o annuale);
- consentire l'inserimento e la gestione centralizzata dei vari dati, facilitando il compito degli uffici coinvolti;
- pubblicare i dati in formati aperti e riutilizzabili, così da agevolarne l'estrazione e il trattamento automatico;
- fornire sezioni personalizzate per i diversi obblighi di trasparenza (amministrazione, società partecipate, opere pubbliche, ecc.);
- implementare sistemi di sicurezza, autorizzazioni e tracciabilità delle operazioni.

I moduli dovranno essere integrati tra loro e dovranno garantire la piena conformità dei processi alle norme vigenti e la totale sicurezza, trasparenza, affidabilità e confidenzialità dei dati che vi saranno trattati.

Inoltre devono essere forniti i seguenti servizi:

- Servizi professionali di supporto una tantum quali:
 - Servizi di configurazione iniziale ed avvio in esercizio;
 - Servizi di formazione;
 - Servizi in fase di transizione in uscita;
- Servizi professionali continuativi:
 - Servizi di manutenzione;
 - Servizi di assistenza ed help desk.

La soluzione SaaS non dovrà comportare alcun investimento in infrastrutture, hardware e licenze software per l'Amministrazione in quanto la gestione dell'intera architettura tecnica ed applicativa sarà a carico del Service Provider che pertanto assumerà il ruolo di "Gestore del Sistema Informatico" dovendosi occupare della realizzazione di un sistema per la gestione dell'Amministrazione Trasparente e della conseguente erogazione di servizi di hosting, di gestione sistemistica ed applicativa, di manutenzione ed assistenza, di helpdesk, di monitoraggio, etc.

All'Affidatario compete la responsabilità di assicurare la sicurezza sia fisica che logica lungo tutto il ciclo di vita delle informazioni e per tutta la durata del contratto, vigilandone l'effettiva attuazione ed efficacia nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle specifiche istruzioni fornite dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), costituenti parte integrante del contratto di appalto.

1.1 SICUREZZA DEI DATI

1. Per ciascun Comune per conto del quale l'Amministrazione opera, il Fornitore si obbliga a rispettare quanto segue:
 - essere qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, o, in alternativa essere qualificati nel Market Place di AgID e provvedere entro il 31/07/2023 alla transizione al nuovo sistema di qualificazione dei servizi cloud pubblici secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023.
 - restare qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023



- dell' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, per la durata del contratto (NB: solo misura 1.2);
- essere conforme a una serie di requisiti organizzativi, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità fissati dalle circolari Agid n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018. Questo rientra nella strategia Cloud della Pa delineata da AgID in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale per l'Informatica Pubblica per favorire l'adozione del modello del Cloud Computing nelle Amministrazioni italiane (NB: solo misura 1.2);
 - erogare la soluzione tramite apparati installati presso datacenter ubicati sul territorio nazionale o dell'Unione Europea (Ai sensi dell'Art. 1, par. 3 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Tale ubicazione deve essere chiaramente indicata insieme ad una descrizione delle infrastrutture di cui è composto il datacenter;
 - impedire il trasferimento dei dati in datacenter ubicati in Paesi terzi esterni all'Unione Europea in quanto verrebbe a mancare la possibilità di controllo e verifica da parte del "Titolare del Trattamento dei Dati", individuato nei singoli Comuni, sull'esistenza delle condizioni di adeguatezza e delle garanzie previste dal GDPR da parte del Paese terzo, né per verificare a tutti gli effetti la compliance del CSP (Cloud Service Provider) alla normativa;
 - garantire la continuità operativa della soluzione attraverso la messa in atto di misure, procedure ed apparati finalizzati all'adozione di piani specifici di Business Continuity e di Disaster Recovery;
2. Per una maggiore garanzia della sicurezza dei dati gestiti attraverso la soluzione, i Comuni devono poter avere o eseguire copia integrale e utilizzabile della banca dati.
 3. I dati rimangono di proprietà dei Comuni, quand'anche gestiti integralmente a livello di Unione, i quali ne devono tornare in pieno possesso in caso di risoluzione del contratto di servizi.
 4. Il Fornitore deve fornire una piena documentazione del DBMS utilizzato dalla soluzione (descrizione delle tabelle e dei campi e loro relazioni) e provvedere periodicamente all'aggiornamento di tale documentazione.
 5. Nel caso in cui al Fornitore subentri altro operatore economico (per scadenza del termine contrattuale, risoluzione, recesso, ecc.), il Fornitore dovrà collaborare con il subentrante per garantire una rapida conversione degli archivi, fornendo al subentrante tutte le informazioni necessarie e facilmente interpretabili ed utilizzabili alla corretta conversione degli archivi. Non devono essere quindi messe in opera possibili strategie di Lock-in e per tale motivo il Fornitore della soluzione in oggetto rilascia una dichiarazione di effettiva disponibilità a favorire la migrazione dell'intera banca dati dei Comuni in caso di cambio fornitore allegata al presente contratto.
 6. Deve essere possibile per l'Amministrazione poter eseguire *dump* periodici della intera banca dati nella loro titolarità.



1.2 MIGRAZIONE DEI DATI

Deve essere garantito il recupero dei dati relativi agli applicativi attualmente utilizzati da ciascun Comune di seguito elencati: Comune di Campogalliano, Comune di Carpi, Comune di Novi di Modena, Comune di Soliera. L'Amministrazione metterà a disposizione quanto in suo possesso.

1. Tutte le attività di conversione e integrazione delle banche dati e degli archivi saranno a carico del Fornitore che deve provvedere se necessario, a contattare le ditte fornitrici dei software attualmente in uso per avere una eventuale spiegazione circa la struttura del DBMS e ottenere assistenza eventualmente necessaria nella fase di conversione dei dati.
2. Durante la migrazione dei dati deve essere garantita la bonifica dei soggetti multipli che dovessero eventualmente ottenere anche dall'unificazione di banche dati diverse. L'Amministrazione mette a disposizione del Fornitore il personale in grado di poter decidere quale dei soggetti multipli, o quali informazioni, andranno inseriti nella nuova anagrafica del soggetto stesso. Al termine di tale processo di bonifica il sistema informativo non deve più contemplare soggetti doppi, intendendo con tale termine il fatto che uno stesso soggetto che sia presente più volte nelle varie anagrafiche attualmente in uso ma tutte riconducibili ad uno stesso individuo/ditta, ma soggetti presenti una sola volta nella banca dati della soluzione.
3. È previsto a carico del Fornitore, inoltre, il supporto per l'allineamento dei dati con i principali archivi centralizzati e principalmente con la piattaforma dei crediti commerciali.

1.3 FORMAZIONE

1. La fornitura comprende anche l'erogazione di attività di formazione a favore del **personale dell'Unione e di ciascun Comune** così strutturate:
 - a. attività di formazione specialistica ICT orientata all'amministrazione del sistema;
 - b. attività di formazione ordinaria per il personale dell'amministrazione che dovrà operare con i nuovi moduli software oggetto della fornitura.il tutto per almeno 3 giornate di formazione. Le attività di formazione potranno essere diversamente modulate, a seconda delle esigenze del personale e mantenendo inalterato il numero complessivo delle giornate.
Il RUP dell'Unione indicherà le persone che saranno destinatarie dell'attività di formazione.
2. Entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore presenterà un proprio piano generale di formazione suddiviso per i moduli definiti in accordo con il DEC dell'Unione .

3. Viene considerata come “giornata di formazione” un periodo giornaliero di sei ore.
4. La fruizione delle giornate di formazione sarà concordata compatibilmente con la disponibilità dell’Amministrazione e dei Comuni rimanendo comunque nei tempi previsti per l’avvio della soluzione.
5. La formazione può essere erogata da remoto e deve coprire la totalità delle funzionalità applicative offerte con la soluzione.
6. Le modalità di erogazione della formazione ordinaria dovranno prevedere:
 - a. Sessioni teoriche con un numero massimo di partecipanti per ciascuna edizione non superiore alle 25 unità;
 - b. Sessioni pratico-applicative in maniera maggioritaria rispetto al complesso delle ore formative, da svolgere con le modalità tipiche del “training on the job”, affiancando direttamente sul posto di lavoro un gruppo di utenti, funzionalmente omogeneo;
 - c. Moduli formativi, FAQ, tutorial ed un dettagliato manuale utente (tutto in lingua italiana) contestuale alla finestra di lavoro e fruibile on-line (Piattaforma e-learning).
7. Le attività di formazione saranno finalizzate al trasferimento delle competenze in relazione all’amministrazione, alla gestione e alla conduzione operativa delle componenti applicative sopra dettagliate.
8. Il Fornitore mette a disposizione un Responsabile di Progetto che coordinerà, oltre alle attività contrattuali, le attività di formazione, indicando il personale coinvolto nella formazione in relazione ad ogni singolo modulo, e consegnando all’Amministrazione i curricula di tale personale a comprova del possesso di una adeguata professionalità.
9. L’Amministrazione individuerà un Responsabile del Progetto di Informatizzazione, che coincide con il RUP dell’Unione e ne darà comunicazione al Fornitore.

1.4 ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

A. Assistenza e manutenzione (Service Level Agreement)

Il Fornitore, nel periodo contrattuale, dovrà garantire opportuna assistenza funzionale tramite gli strumenti e con le modalità di seguito individuate:

1. Help Desk erogato tramite sistema gestionale di ticketing. I ticket potranno essere aperti direttamente tramite mail e/o piattaforma di ticketing. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30 per tutta la durata del contratto.

Il fornitore dovrà comunicare all’Amministrazione un indirizzo email e il link alla

piattaforma di ticketing. Dovrà altresì comunicare all'Amministrazione le utenze per accedere alla piattaforma.

2. Qualora i ticket aperti tramite il sistema gestionale di ticketing non diano risposte entro le SLA descritte nel paragrafo 1.4.E è necessario, da parte del Fornitore mettere a disposizione tecnici specializzati che garantiscano assistenza Help Desk telefonica. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17.30 per tutta la durata del contratto. Il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione uno o più numeri telefonici da contattare per ottenere l'assistenza di secondo livello.

B. Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva comprende tutte le attività volte alla diagnosi e quindi alla rimozione delle cause e degli effetti del malfunzionamento delle procedure e dei programmi in esercizio, comunque verificatesi (ad es `blocco della applicazione/funzione, differenze tra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla documentazione, o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l'attività degli utenti), garantendo nei tempi previsti il completo ripristino delle funzionalità degli applicativi oggetto dell'appalto anche attraverso attività di supporto on-site.

Sono altresì oggetto di interventi di manutenzione correttiva i malfunzionamenti derivanti da difetti (errori presenti nel software, latenti finché non rilevati, che danno luogo a malfunzione) presenti nel codice sorgente e non rilevati durante il ciclo di sviluppo, collaudo e test della specifica applicazione.

Per malfunzioni derivanti da difetti non imputabili al software applicativo ma ad errori tecnici, operativi (utilizzo scorretto dell'applicativo) o ad altre componenti tecnologiche infrastrutturali (ad es `software di base, d'ambiente, rete) i servizi di manutenzione correttiva dovranno comunque assicurare un valido supporto all'attività diagnostica sulla causa della specifica malfunzione, la cui soluzione è comunque demandata ad altre strutture.

C. Manutenzione adeguativa

La manutenzione adeguativa comprende tutte le attività di manutenzione volte ad assicurare la costante aderenza degli applicativi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d'ambiente) ed include in maniera indicativa ma non esclusiva:

1. Costante aggiornamento dei moduli già realizzati, collaudati e in produzione, nel caso di modifiche e aggiornamenti normativi;
2. Adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al numero utenti, miglioramenti delle performances, aumento delle dimensioni delle basi dati, etc.);
3. Costante allineamento delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico della soluzione, come ad esempio l'innalzamento dei livelli di software di base (cambi di versione dei SO) o l'introduzione di nuove apparecchiature, in un contesto generale di compatibilità con l'esistente, o l'introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema;
4. Adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti organizzativi, nuove disposizioni di legge, regolamenti, direttive in ambito nazionale o sovranazionale da effettuarsi nei tempi utili affinché il sistema informativo sia sempre a norma e consenta agli uffici la normale e completa erogazione dei servizi ad essi afferenti;

Relativamente agli interventi di manutenzione adeguativa a seguito di nuove disposizioni di legge e/o regolamenti e/o direttive in ambito nazionale o sovranazionale, si precisa che comunque il Fornitore, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'ente è tenuto a:

1. Tenersi aggiornato sulle modifiche di normativa;
2. Darne comunicazione alla Stazione Appaltante;
3. Realizzare entro i termini stabiliti per legge gli interventi in questione, precisando che in tale fattispecie la mancata realizzazione dei necessari interventi di manutenzione adeguativa è in ogni caso responsabilità del Fornitore, a cui si potranno addebitare le penali per mancata consegna nei termini (che in mancanza di comunicazione esplicita da parte della Stazione Appaltante sono quelli stabiliti dalla normativa) oltre ad eventuali risarcimenti del danno nei confronti della Stazione Appaltante;
4. Tali interventi di manutenzione adeguativa saranno totalmente a carico del Fornitore;

Si precisa comunque che tutti i moduli oggetto della fornitura si intendono coperti da manutenzione per il periodo in cui l'Amministrazione si impegna a pagare il canone d'uso per il servizio.

In caso di aggiornamento del software deve essere consegnata la documentazione riportante le nuove funzionalità ed eventuale integrazione del manuale d'uso.



D. Manutenzione sistemistica

L'assistenza sistemistica deve essere finalizzata alla completa gestione dei sistemi del Fornitore (fisici e/o in ambiente virtualizzato) intesi ciascuno nel complesso della propria architettura funzionale e delle relative banche dati, alla prevenzione, al monitoraggio ed alla risoluzione di tutte le problematiche, nessuna esclusa (business continuity).

Deve assicurare la continuità operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti l'infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi, applicazioni e servizi) attraverso attività tecnico sistemistiche riguardanti il software di base, d'ambiente, virtualizzato, i database.

E. Disponibilità del servizio e SLA

I servizi oggetto del presente affidamento dovranno essere erogati nel pieno rispetto dei livelli di servizio di seguito descritti.

Per livello di servizio si intende una misura (o combinazioni di misure, o condizioni contrattuali) che rappresenta, nella erogazione del servizio, il grado di soddisfacimento dei requisiti del committente, rispetto a determinate caratteristiche attese.

Il livello di servizio assume un'importanza strategica in uno scenario di utilizzo SaaS della piattaforma, in tale contesto il funzionamento, la disponibilità e funzionalità del sistema dipendono quasi esclusivamente dal Fornitore della piattaforma.

Ai fini del presente contratto definiremo come "livello di disponibilità della piattaforma" (o Percentuale di Tempo di Attività Mensile) erogata in modalità SaaS.

La piattaforma dovrà garantire un livello di disponibilità, calcolato su base mensile, maggiore o uguale al 99,5%; ai fini di limitare i disagi agli utilizzatori ed all'utenza, la ditta dovrà applicare tutte le soluzioni tecniche ed organizzative disponibili "allo stato dell'arte" per evitare interruzioni improvvise del servizio o di parte delle funzionalità all'interno "dell'orario lavorativo giornaliero".

Le attività di manutenzione programmata dovranno avvenire all'infuori dell'orario lavorativo giornaliero e dovranno essere pianificate e comunicate agli enti con almeno 48h di preavviso.

Le attività di manutenzione urgenti dovranno essere comunicate agli enti con il maggior anticipo possibile e comunque almeno 2h prima dello svolgimento delle stesse; dovranno

inoltre essere svolte, se possibile, all'infuori dell'orario lavorativo giornaliero e comunque concordate con gli enti interessati.

L'aggiudicatario si impegna ad intervenire tempestivamente per la risoluzione di eventuali gravi malfunzionamenti, con tempificazioni diversificate in funzione del livello di gravità e in seguito a comunicazione del malfunzionamento.

I livelli di gravità previsti sono così descritti:

- errori bloccanti: impediscono l'operatività anche parziale di una funzione critica per l'utente o la degradano sensibilmente e che impatta su tutte le operazioni utente;
- errori non bloccanti: non hanno un impatto immediato, evidente e generalizzato sull'operatività del sistema. Si intende un malfunzionamento che limita, ma non impedisce l'utilizzo all'utente di una "funzionalità critica", consentendo comunque il raggiungimento del risultato finale con funzionalità alternative.

Per "malfunzionamenti non bloccanti" si intendono, altresì:

- un malfunzionamento che causa un degrado di prestazione su una "funzionalità critica", tollerabile per periodi di tempo limitati e che non pregiudicano l'operatività di base del sistema;
- un malfunzionamento che impedisce l'utilizzo di almeno una "funzionalità non critica" del sistema e che non pregiudica l'operatività di base del sistema.

In caso di errori bloccanti che accadano durante le fasi di svolgimento di una gara è richiesta la soluzione del problema entro 4 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione (Gravità: ALTA)

In caso di errori bloccanti che accadano al di fuori dei casi di svolgimento di una gara è richiesta la soluzione del problema entro 24 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione (Gravità: MEDIA).

In caso di errori non bloccanti è richiesta la soluzione del problema entro 4 giorni lavorativi dall'avvenuta segnalazione (Gravità: BASSA).

In caso di errori bloccanti la risposta del Servizio di Help Desk dovrà avvenire entro 15 (quindici) minuti dalla prima chiamata o dalla mail inviata via posta elettronica, entro gli orari di apertura degli uffici.

In caso di errori non bloccanti la risposta del Servizio di Help Desk dovrà avvenire entro 1 (uno) ora dalla prima chiamata o dalla mail inviata via posta elettronica, entro gli orari di apertura degli uffici.



1.5 Avvio del sistema

1. Nella fase di avvio del sistema il Fornitore dovrà garantire la esatta esecuzione delle prestazioni di seguito elencate: installazione/attivazione della piattaforma presso l'infrastruttura del Fornitore, conversione dati e formazione.
2. La fase di avvio dovrà essere completata entro il 30/09/2023 e, solo per cause di forza maggiore e dopo autorizzazione del RUP dell'Unione, le attività potranno proseguire oltre tale termine, ma dovranno in ogni caso concludersi entro **DUE** mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
3. Le attività della fase di avvio dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici dei Comuni. Potranno essere concordati tra le parti interventi da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro e in giorni festivi, nei casi in cui in questo modo si diminuiscano i tempi di fermo degli uffici. Il Fornitore si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni dei Comuni, fornite per il tramite del RUP dell'Unione e tali attività non comporteranno per i Comuni alcun onere aggiuntivo.
4. I Comuni, qualora necessario, si impegnano a garantire l'accesso e la permanenza nei locali secondo la pianificazione delle attività concordata dal RUP dell'Unione con il Fornitore.
5. Le attività di avvio del sistema, così come tutte le attività previste dal presente contratto, non dovranno interrompere le normali attività lavorative svolte dal personale dei Comuni. Deve quindi essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati.
6. Il Fornitore presenterà un piano di attività entro **10 (dieci) giorni** lavorativi dalla stipula del contratto contenente il crono-programma dettagliato delle attività necessarie per mettere a regime l'applicativo. Il piano è sottoposto al DEC e approvato dal RUP dell'Unione, il quale potrà fornire indicazioni alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi.
7. Il Fornitore dovrà eseguire lo switch-off dei vari moduli entro il 30/09/2023 e avviare la messa in esercizio delle nuove procedure entro il 30/09/2023.

1.6 Exit management

1. A fine contratto, il Fornitore presterà l'assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi e delle forniture, coordinandosi, ove necessario o richiesto, con il nuovo contraente (cd. fase di Exit management).
2. L'Exit Management è finalizzato, da una parte, alla prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio di cui contratto e, dall'altra, a fornire al personale tecnico indicato tutti gli strumenti e competenze necessarie ad un efficace subentro nei servizi in questione.



3. Per tale ragione, il Fornitore si impegna a favore di ciascun Comune e del Fornitore subentrante a garantire un completo passaggio delle consegne e a fornire tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio.
4. A tal fine, a seguito di richiesta del RUP dell'Unione, il Fornitore si impegna a trasmettere un piano di subentro almeno due mesi prima della scadenza del contratto. Le attività previste nel piano di subentro dovranno terminare entro la scadenza del termine contrattuale.
5. La fase di Exit Management, disciplinata dal piano di subentro, contempla almeno i seguenti aspetti:
 - a. fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
 - b. gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
 - c. definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire al contraente che subentra, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;
 - d. trasferimento knowledge base da sistemi di Trouble Ticketing;
 - e. trasferimento delle nozioni necessarie per il mantenimento degli adeguati livelli sicurezza del sistema informativo;
 - f. consegna di una copia della banca dati e della relativa documentazione ad intervalli regolari da concordare con il DEC dell'Unione (almeno ogni sei mesi e/o a semplice richiesta dell'ente durante tutta la validità del contratto)
6. Il piano di subentro dovrà inoltre disciplinare i seguenti aspetti:
 - a. fase di programmazione del passaggio di consegne;
 - b. predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, ecc.);
 - c. riunione preparatoria con il personale tecnico dell'Amministrazione;
 - d. fase di affiancamento;
 - e. consegna dei dump e della documentazione per il passaggio di consegne;
 - f. effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne;
 - g. training on the job (affiancamento) del personale subentrante per consentire la prosecuzione dei servizi senza significativi decadimenti di qualità.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

2.1 Requisiti generali

La piattaforma proposta deve essere:

- obbligatoriamente disponibile in lingua italiana;



- pienamente rispondente alle normative vigenti in materia di amministrazione trasparente, sia al momento dell'avviamento sia per tutta la durata del contratto.

La piattaforma dovrà consentire la parametrizzazione e la personalizzazione in riferimento alle esigenze della stazione appaltante.

L'infrastruttura tecnologica deve assicurare i requisiti richiesti in termini di sicurezza informatica, disponibilità del servizio e tempi di risposta.

Le componenti dovranno comunque utilizzare schemi standard per applicativi web based e tali che sulle postazioni client non debba essere richiesta l'installazione di alcuno specifico software necessario per il funzionamento e la fruizione della varie componenti della piattaforma, ad esclusione di quanto eventualmente necessario per consentire la gestione delle firme digitali.

Deve essere garantita la fruibilità della piattaforma mediante tutti i più diffusi browser presenti sul mercato.

Nell'ambito della fornitura deve essere presente e disponibile un ambiente di produzione con caratteristiche conformi a quanto richiesto in materia di affidabilità, continuità e livelli di servizio.

L'Affidatario dovrà garantire l'indipendenza (logica o fisica, a seconda del proprio software) degli ambienti di produzione e collaudo.

2.1.1 Accessibilità ed usabilità

Il Sistema deve rispettare le norme di accessibilità così come stabilito dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 4 (c.d. "legge Stanca") e del successivo Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 "Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

In particolare, devono essere rispettate tutte le indicazioni riportate nel Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 (G.U. 8 agosto 2005, n. 183): "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici".

2.1.2 Requisiti di sicurezza

La soluzione deve garantire il rispetto delle Misure minime di sicurezza ICT dell'Unione delle Terre d'Argine come derivazione delle Linee Guida per la sicurezza ICT delle Pubbliche Amministrazioni. La linea guida realizzata da Agid, elenca tutte le misure minime di sicurezza da adottare al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni.

Le Misure contenute nella linea guida, si articolano sull'attuazione di controlli di natura tecnologica, organizzativa e procedurale. Per misura si intende non solo lo specifico intervento tecnico od organizzativo posto in essere per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti relativi ad una specifica minaccia ma anche tutte quelle attività di verifica e controllo nel tempo. Il modello rilasciato da Agid, specifica per ciascuna misura un identificativo gerarchico a tre livelli (l'AgID Basic Security Control(s) –ABSC). In particolare si richiede il rispetto delle misure “*Minime*” che specifica il livello sotto il quale nessuna amministrazione può scendere: i controlli in essa indicati debbono riguardarsi come obbligatori.

La soluzione proposta deve essere dotata di appositi sistemi di tracciamento e registrazione a livello di sistema (log applicativi) delle attività eseguite da tutti gli utenti del sistema, siano essi interni od esterni, e compresi gli utenti di amministrazione in accordo alla normativa vigente.

2.1.3 Affidabilità, robustezza e disponibilità

Il Service Provider dovrà garantire il funzionamento della piattaforma 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno, salvo i periodi di interruzione del servizio per attività di manutenzione e dovrà fornire garanzia di business continuity con la definizione di opportuni livelli di servizio per un uptime di almeno il 99% per l'ambiente di produzione ed almeno il 90% per l'ambiente di test/collaudato.

Si precisa che nel calcolo della disponibilità del servizio non saranno considerate interruzioni dovute ad eventi di forza maggiore, intesi come eventi imprevedibili ed imprevisti, al di fuori del controllo del Service Provider, o interruzioni concordate con il Referente dell'Amministrazione dovute ad interventi manutentivi programmati.

La piattaforma dovrà essere scalabile e in grado di supportare incrementi del carico di lavoro, in termini sia di numero di utenti gestiti che di quantità di dati archiviati.

2.1.4 Modularità, flessibilità e standardizzazione

La soluzione deve essere strutturata per moduli integrati, affinché tutte le informazioni siano rese automaticamente disponibili tra i diversi moduli oltre che prevedere la massima rispondenza alle diverse esigenze di interoperabilità.

I vari componenti della piattaforma devono essere modulari e progettati in modo tale da garantire la possibile evoluzione della piattaforma oltre che l'eventuale integrazione con altri sistemi;

I componenti devono essere in grado di adeguarsi ai mutamenti tecnologici ed all'interazione con altri sistemi.

Deve essere prevista la massima flessibilità della soluzione proposta in termini di scalabilità tecnologica al fine di garantire il pronto e completo supporto sia agli aggiornamenti normativi, sia di tipo funzionale e dimensionale richiesti dalla stazione appaltante per le mutate esigenze in termini di numero di utenti e di funzioni applicative.

2.2 Requisiti funzionali

La piattaforma, accessibile con i più comuni browser, deve avere le seguenti aree, ciascuna con una gestione separata degli accessi e con particolari caratteristiche funzionali:

Area pubblica: accessibile senza autenticazione in cui sarà possibile a titolo esemplificativo e non esaustivo

- avere una panoramica sui servizi e le funzionalità del portale Amministrazione Trasparente, informazioni sul soggetto/ente specifico, iniziative, notizie, visualizzare ed effettuare il download delle informazioni pubbliche, le condizioni di registrazione ed abilitazione;
- effettuare il login all'area "riservata" sulla base della profilazione dell'account;
- visualizzare i contatti del servizio di Help Desk e fruire delle Frequently Asked Questions (FAQ).

Area riservata: o Area Operatore accessibile solamente dagli utenti dell'Amministrazione attraverso la quale gli utenti abilitati dovranno gestire in modo integrato l'intero processo di pubblicazione delle informazioni.

Dovrà essere possibile per l'Amministrazione poter definire ruoli con differenti privilegi da attribuire ai diversi profili di accesso alla piattaforma.

Il sistema, inoltre, deve consentire di interagire con esso in ottica multi-tenant, cioè deve esserci un totale isolamento, ove ritenuto necessario dall'Amministrazione, dei sistemi e l'impossibilità per ciascun operatore di accedere ai dati degli altri.

I moduli richiesti, quindi, devono essere disponibili per ciascun operatore e alimentabili/fruibili in modo separato.

La piattaforma telematica oggetto di acquisizione dovrà consentire la dematerializzazione delle procedure di Amministrazione Trasparente in linea con gli indirizzi tracciati dall'Agenda digitale.

2.2.1 Modulo di registrazione ed abilitazione degli utenti alla piattaforma

Nella piattaforma dovrà essere presente un sistema di registrazione, abilitazione e gestione delle utenze. Attraverso un processo di registrazione, deve essere messo a disposizione degli utenti un account abilitato ai servizi offerti dalla piattaforma.

Non dovrà esserci alcun limite al numero di utenti.

Il Service Provider dovrà garantire la creazione di diversi profili utente, ai quali saranno associati diversi privilegi di accesso a informazioni e attività che verranno concordati con l'Amministrazione.

2.2.2 Modulo Amministrazione Trasparente

Il servizio deve garantire:

- La gestione di tutti i dati e documenti legati agli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.lgs 33/2013 e s.m.i:
bilanci, bandi di gara, atti amministrativi, organizzazione e personale, piani ed obiettivi, prestazioni individuali dei dirigenti, incarichi conferiti, contratti, sovvenzioni e vantaggi economici, informazioni ambientali, ecc.
- La pubblicazione online dei dati in formati aperti (es. CSV, XML, JSON) e automaticamente aggiornati in base alle scadenze previste.
- L'inserimento centralizzato dei dati e dei documenti da parte degli uffici coinvolti, con possibilità di definire workflow di approvazione.
- La definizione di ruoli e autorizzazioni per la gestione dei dati e dei documenti.
- La produzione di reportistica per monitorare e verificare lo stato di pubblicazione e aggiornamento delle informazioni.
- Gli strumenti per gestire feedback e segnalazioni da parte degli utenti del sito istituzionale.

ART. 3 - CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE MINIME

Il servizio deve essere erogato secondo il modello Software as a Service (SaaS), certificato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e disponibile in versione SaaS sul Cloud Marketplace dell'ACN.

La soluzione dovrà essere attestata su data center certificati ACN che abbiano ottenuto la conformità al requisito DNSH (*Do No Significant Harm: "Compliance_green_DNSH_IT"*).

I dati e le informazioni dell'Ente dovranno essere ospitati su database separati ed esclusivi, non condivisi con altri clienti del fornitore.

Eventuali applicativi installati presso l'Ente dovranno essere compatibili con i sistemi operativi e i browser più diffusi.

Il sistema dell'aggiudicatario dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- infrastruttura tecnologica stabile, performante e sicura con caratteristiche tali da garantire la continuità del servizio
- architettura basata sui seguenti ambienti separati e indipendenti:
 - Ambiente di sviluppo, dedicato allo sviluppo delle nuove funzionalità;
 - Ambiente di test/collaudato, dedicato alle attività di testing funzionale, in cui vengono rilasciati i nuovi sviluppi per effettuarne il collaudo;
 - Ambiente di produzione.

In particolare, gli ambienti di produzione dovranno essere separati da quelli di non-produzione al fine da prevenire accessi non autorizzati o cambiamenti impropri agli asset informatici che supportano la piattaforma informatica;

- sicurezza nell'accesso del sistema, implementando il protocollo Secure Socket Layer (SSL) a cifratura forte (128 bit);
- identificazione degli utenti e autorizzazione all'accesso **attraverso il sistema OAUTH2 fornito dall'Amministrazione;**
- utilizzo di standard aperti (es. XML, Json, Javascript, CSS, AJAX, SOAP, REST ecc.);
- appoggio ad una rete di interconnessione a banda larga senza "single point of failure";
- accesso al sistema attraverso un web browser mediante una interfaccia full web, ovvero basata sull'utilizzo di HTML5, CSS e Javascript senza prevedere lo scaricamento in locale sul client di ambienti di runtime esterni. L'accesso dovrà avvenire esclusivamente attraverso il protocollo https e sulla postazione client non dovrà essere installato software specifico al funzionamento della soluzione, a meno di quanto necessario alla gestione della firma digitale. I browser da supportare dovranno essere almeno i seguenti:



- Microsoft Edge;
 - Google Chrome;
 - Safari;
 - Firefox;
-
- assicurare la riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati personali, siano essi dati comuni ovvero categorie particolari, in conformità alle normative vigenti (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs n.101/2018), nel pieno rispetto delle clausole contrattuali contenute nell'allegato "Trattamento dati" del presente Capitolato, ed ottemperando inoltre a tutti gli adempimenti previsti per gli Amministratori di Sistema nominati all'interno all'organizzazione del Fornitore;

 - verifica integrata all'interno del sistema dei documenti firmati digitalmente tramite certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale ex DIGIT-PA ex CNIPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/05. Il sistema dovrà dare evidenza dei dati relativi alla firma digitale in modo da permettere la verifica senza ricorrere a software esterni, permettendo, inoltre, l'apertura del documento firmato. Il sistema dovrà altresì essere in grado di verificare la marcatura temporale (se presente);

 - meccanismo di tracciamento esteso delle attività eseguite da Utenti del sistema, interni ed esterni, attraverso registrazioni di sistema (log applicativi e sistemistici); i log che riportano la registrazione degli accessi dovranno essere raccolti e conservati in conformità delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali contenute nel Provvedimento del 27.11.2008 (G.U. n. 300 del 24.12.2008) e degli eventuali ulteriori adempimenti imposti dal Codice Privacy, come novellato dal D.Lgs n. 101/2018;

 - la disponibilità di servizi di import ed export di dati da e per sistemi esterni basati sull'utilizzo del protocollo https (e.g. web-services) eventualmente attivabili solo per indirizzi IP specifici;

 - crittografia di dati sensibili;

 - un sistema anti-intrusione (IDS/IPS) attivo in grado di monitorare e respingere attacchi esterni di tipo:

- interruzione del servizio (Denial of Service, DoS);
- attacchi via pacchetti dati TCP/IP malformati;
- vulnerabilità negli applicativi web e nei web server;
- rilevazione topologia rete (Network Probing);
- programmi ostili basati su protocollo HTTP (HTTP worms);
- attraverso l'utilizzo di tecniche di sicurezza attiva.

Il fornitore dovrà garantire il possesso del codice sorgente degli applicativi e disporre del know how necessario e di idonea organizzazione, tali da garantire la rapida ed efficace implementazione di tutte le modifiche, evoluzioni e personalizzazioni del sistema che l'Amministrazione potrebbe richiedere nel corso dello svolgimento del contratto.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto ha una durata di 1 (uno) anno a partire dalla data di attivazione del servizio.

La fase di avvio del sistema deve essere completata entro il 30 settembre 2023, salvo quanto previsto all'art. 1.5 del presente capitolato.

Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario renderà disponibile l'ambiente di test per le operazioni di collaudo della piattaforma. Il collaudo riguarderà in particolare la corrispondenza dei servizi consegnati dall'aggiudicatario, la loro congruenza con le specifiche fornite e il rispetto degli standard della qualità e verifica della documentazione consegnata.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo è di € **15.900,00** + IVA 22% di cui:

- € **10.400,00** + IVA 22% per le attività di:
 - migrazione in Cloud in modalità migliorativa (Servizi sistemistici di analisi, installazione, configurazione e test operativi);
 - formazione;
 - conversione dati;
 - personalizzazione.
- € **5.500,00** + IVA 22% per il canone di erogazione del servizio, assistenza e manutenzione, così suddivisi per ciascun Comune:

Comune	Migrazione	Canone
Campogalliano	14%	14%

Carpi	58%	58%
Novi di Modena	14%	14%
Soliera	14%	14%

L' intervento è finanziato interamente con fondi a valere sulle risorse PNRR, di cui al Regolamento UE 2021/241, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI.

I prezzi offerti si intendono dichiarati remunerativi dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili per la durata della fornitura di cui all'ART. 1

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, secondo quanto previsto dall'art. 60 comma 3 lett.b) e comma 4 del D.lg.s 36/2023.

ART. 7 - RISPETTO DELLE CONDIZIONALITÀ PNRR

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione del servizio indicate all'art. 4 del presente capitolato e a consegnare alla stazione appaltante i prodotti/output previsti dalla normativa vigente, dai documenti progettuali, dal presente capitolato e dal contratto di appalto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) e,

più in generale, tutte le condizionalità associate al presente Intervento in quanto finanziato con risorse a valere su fondi PNRR.

L'aggiudicatario è obbligato altresì a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli esiti del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l'effettiva realizzabilità dei target e milestones suddetti.

L'aggiudicatario assicura la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari che possano consentire all'Unione delle Terre d'Argine la comprova del contributo agli indicatori comuni applicabili, del conseguimento dei target, delle milestone, del contributo all'indicatore comune nonché un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicatario provvede alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, in funzione degli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022, n.30.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al Council Implementing Decision (CID) ed all'Operational Arrangements (OA) incluso il contributo programmato, alle milestone e target della misura di riferimento.

Le milestone e target associate al presente intervento afferiscono all'Allegato 1 dell'Avviso Misura 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" Aprile 2022.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo determina l'applicazione della penale di cui all' art. 23 del presente capitolato. Esso costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. La stazione appaltante, in tali casi, può comunque pretendere il risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO – DISPOSIZIONI RELATIVE A PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA DISABILI DI CUI AL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021

Le clausole di occupazione previste nel PNRR art. 47 L. 108/2021 si intendono completamente richiamate e applicate al disciplinare di affidamento al quale si rimanda. Di seguito vengono sinteticamente richiamate.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi a valere sulle risorse PNRR, l'appaltatore tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 in quanto occupa un numero superiore a cinquanta dipendenti, deve produrre in sede di presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale di cui al suddetto art. 46 con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità oppure in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'appaltatore che non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta, oltre all'applicazione delle penali di cui all'art. 23 del presente capitolato, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.

L'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è altresì tenuto a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento del presente appalto. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all'Art. 23 del presente capitolato.

Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, devono, a pena di esclusione, assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed all'occupazione femminile.

Il mancato rispetto dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed all'occupazione femminile comporta l'applicazione della penale di cui all' art. 23 del presente capitolato fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni.

L'obbligo assunzionale di cui al presente articolo è riferibile anche alle prestazioni che il soggetto realizzatore esegue tramite subappalto o avvalimento purché rientranti all'interno del perimetro del contratto aggiudicato o per le attività ad esso connesse e strumentali.

ART. 9 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DEL DNSH

L'Aggiudicatario si obbliga, in relazione al Principio DNSH, a osservare quanto disposto dall'Art. 5, comma 2, del Reg. (UE) 2021/241 e pertanto a rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" (*DNSH - Do No Significant Harm*) così come definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852.

A tal fine, si obbliga altresì a consultare e conformarsi alla documentazione di recepimento, tra cui la circolare del Ministero delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, n. 33 del 13 ottobre 2022, recante "*Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo (cd. DNSH)*", nonché il Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022.

ART. 10 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fatturazione degli importi dovuti sarà autorizzata dal Rup secondo le seguenti modalità:

- a. fatturazione delle prestazioni di migrazione, formazione, conversione dati e personalizzazione per l'avvio del sistema, a seguito della asseverazione della conformità tecnica e del conseguimento degli obiettivi prefissati;



- b. fatturazione del canone annuale con decorrenza dalla data della prima annualità del servizio di assistenza e manutenzione

In relazione alle modalità di rendicontazione stabilite dal Dipartimento della Trasformazione Digitale, il Fornitore emetterà fatture separate relativamente alle attività svolte per ciascun Comune come di seguito specificato:

- 14% Comune di Campogalliano;
- 58 % Comune di Carpi;
- 14% Comune di Novi di Modena;
- 14% Comune di Soliera.

Le fatture dovranno essere intestate a **Unione delle Terre d'Argine**, Corso Alberto Pio 91, 41012 - Carpi (MO), Codice Fiscale: 03069890360: **UFA4B7**.

Le fatture dovranno necessariamente recare il nome del Comune per il quale le prestazioni sono state rese, e dovranno riportare il CUP corrispondente:

- C91C22000570006 per il Comune di Carpi
- I71C22000520006 per il Comune di Campogalliano
- H51C22000480006 per il Comune di Novi di Modena
- J31C22000520006 per il Comune di Soliera

Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche che dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

1. Indicazione del progetto identificato con:
 - a. PNRR
 - b. Titolo dell'intervento (descrizione dell'intervento indicata nel CUP - ad. es. Portale Amministrazione Trasparente Comune di Campogalliano);
 - c. Missione;
 - d. Componente;
 - e. Investimento / Iniziativa (ad esempio *Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI"*).
2. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce ;
3. Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
4. CUP del progetto;
5. CIG
6. C/C dedicato;
7. Numero dell'impegno di spesa;

8. Numero della determina di impegno.

Le fatture che non rispettano i requisiti sopra esposti verranno rifiutate o dovranno essere stornate da note di credito per essere rimesse corrette. Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

La liquidazione dell'importo contrattuale non avrà luogo nel caso in cui la mancata conformità alle prescrizioni di cui alla Misura 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR e la conseguente mancata erogazione del finanziamento, sia dovuto ad un fatto imputabile all'appaltatore.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

L'appaltatore deve altresì inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi tutte le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l'intervento, secondo le disposizioni di legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al presente capitolato speciale.

Prima di autorizzare il pagamento di ogni fattura, il RUP provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS – INAIL aggiornato ed in corso di validità. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, si applica l'art. 11 del D.lgs. n.36/2016.

ART. 11 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DELL'AGGIUDICATARIO

Al fine di attuare, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore designa, dandone comunicazione scritta al RUP dell'Unione, un Responsabile di Progetto, il quale avrà specifico compito di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento.

Il Responsabile di Progetto del Fornitore sarà l'unico interlocutore e referente del RUP dell'Unione e del DEC ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.

Per la fase del progetto relativa alla conversione dei dati il Fornitore dovrà indicare altresì un responsabile della fase di conversione dei dati che può coincidere con il Responsabile di Progetto.

Il Fornitore dovrà anche comunicare i nominativi del personale tecnico di riferimento per i vari moduli che fanno parte della soluzione proposta. Tale personale indicato dovrà avere conoscenze specifiche relativamente alla gestione dei moduli a cui sono preposti.

B. OBBLIGAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Il Fornitore si impegna anche a:
 - a. effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto.
 - b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
 - c. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal RUP dell'Unione.
 - d. comunicare tempestivamente al RUP dell'Unione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
 - e. fornire un recapito cellulare del Responsabile di Progetto.
 - f. comunicare all'Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale il RUP dell'Unione potrà inviare comunicazioni ufficiali al Fornitore, incluse contestazioni e reclami.

ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Aggiudicatario è impegnato:

- all'osservanza, oltre che del presente Capitolato, della norme in vigore, o che verranno emanate nel corso di durata dell'appalto, che disciplinano la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto di appalto;
- a impiegare, nell'erogazione del servizio di cui al presente appalto, solo personale retribuito in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento e assicurato ai fini previdenziali e assistenziali, nonché in regola con le disposizioni sanitarie in materia;



- a inquadrare il personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale richiesta;
- ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato;
- ad applicare integralmente tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi. Se la Ditta aggiudicataria ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Le Ditte componenti l'eventuale raggruppamento applicano i vigenti Contratti Collettivi Nazionali e accordi integrativi locali del comparto di appartenenza, purché il trattamento economico del personale impiegato non sia inferiore a quello disposto dal CCNL provinciale di settore e di inserimento lavorativo.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Aggiudicatario anche qualora lo stesso non fosse aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o recedesse da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza a tali obblighi il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. Non verranno ritenute valide le offerte i cui costi non garantiscano l'applicazione del CCNL del settore.

Il Committente resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra l'Aggiudicatario e il personale utilizzato, così come non si potrà porre a carico del Committente la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso se ricorrono le condizioni di cui all'art 119 comma del D.lg.s 36/2023. E' comunque vietato l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 14 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il contratto sarà risolto di diritto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 15 - DUVRI (DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE)

Non è emersa l'opportunità di redigere il D.U.V.R.I. in quanto non esistono rischi da interferenze, di conseguenza il relativo costo per la sicurezza da rischi interferenziali è nullo.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

1. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
2. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamato può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. Il RUP dell'Unione accertata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 17 - POTERE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA

L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Le attività di verifica della regolare esecuzione contrattuale sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Il Committente, al fine di esercitare il potere di controllo, potrà utilizzare le modalità di verifica ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate verbalmente e per iscritto, via PEC, all'aggiudicatario, il quale avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità. L'Aggiudicatario è tenuto a fornire al Committente tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. Lo stesso è tenuto altresì a collaborare con l'Amministrazione Comunale tramite incontri periodici, al fine di garantire la programmazione, il monitoraggio e la valutazione del servizio, concordando gli interventi necessari alla realizzazione del servizio stesso. L'attività di controllo prevederà almeno un incontro ogni semestre tra il referente della Ditta ed il Committente, per verificare l'andamento globale del servizio e valutare eventuali esigenze di modifica.

ART. 18 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, il committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 19 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

ART. 20 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del d.lgs 36/2023.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 21 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

1. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
2. in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

L'appaltatore, al fine di permettere all'Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l'effettivo conseguimento dei target e milestone del Progetto ha l'obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione Appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare



le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs 36/2023.

ART. 22 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Si precisa che in corso di esecuzione del contratto, all'esito della messa in esercizio del sistema, sarà eseguita la verifica di conformità con riferimento a tutti i sistemi forniti e resi operativi.

Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'amministrazione, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli.

Ai sensi dell'art 50 comma 7 e art 38 allegato II. 14 del D.lgs.36/2023, il verbale di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal DEC entro il termine di 3 mesi dalla data di ultimazione del contratto.

ART. 23 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

23.1 Penali per il ritardo

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.l. 77/2021 convertito in legge 108/2021, l'amministrazione aggiudicatrice procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nelle seguenti ipotesi:

- ritardo nella fornitura dei servizi, rispetto alle scadenze indicate agli art 1 e 2 del presente capitolato;
- ritardo nell'adempimento degli obblighi specifici di cui al D.L. n. 77/2021 previsti dall'art 8 del presente capitolato;



Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Tale disposizione opera in deroga all'art. 126 del d.lgs 36/2023 al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR.

23.2 Penali per inadempimento

La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 5% e il 15% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità dell'inadempimento in relazione al conseguimento dei milestone e target associati al finanziamento.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art 3 del presente capitolato, sarà applicata una penale pari al 15% dell'importo contrattuale.

In ogni caso, le penali per ritardo e quelle per inadempimento complessivamente considerate non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da regolare comunicazione, tramite Pec, dell'inadempienza alla Ditta aggiudicataria che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Committente procederà senza indugio all'applicazione della penalità.

ART. 24 - GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del d.lgs 36/2023, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.



Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità civile e penale dei danni di qualsiasi natura che possano verificarsi durante lo svolgimento del servizio mantenendo sollevati e indenni i Comuni committenti.

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare ovvero a comprovare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicurativa, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (da ora in poi Rct) comprensiva della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (da ora in poi Rco), che - nella descrizione del rischio assicurato - ricomprenda l'espletamento del complesso delle attività che formano parte del servizio.

L'anzidetta assicurazione e dovrà essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata del contratto di appalto.

ART. 25- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto di diritto nel caso di mancato rispetto degli adempimenti delle condizionalità PNRR qualora gli anzidetti inadempimenti comportino la revoca o la riduzione del contributo a valere sulle risorse PNRR, fermo restando il risarcimento di tutti i danni.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per inadempienza grave o reiterata, anche riguardante fattispecie diverse, della Ditta aggiudicataria, rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti. In tal caso l'Amministrazione potrà altresì escutere la garanzia prestata.

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile unico del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;



- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, rifiuto di sottostare alle penalità poste dall'ART. 23 "Inadempienze e penalità".

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto e alla revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

ART. 26 - RECESSO DA PARTE DEL COMMITTENTE

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, sia resa disponibile una convenzione CONSIP ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 488 avente ad oggetto le prestazioni del presente appalto con condizioni



migliorative rispetto a quelle del contratto stipulato con l'appaltatore, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi alle condizioni della convenzione. Nel caso in cui l'appaltatore non acconsenta, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, avrà il diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 27 - CONDIZIONI GENERALI

La Ditta aggiudicataria si intenderà vincolata per sé, i suoi eredi e aventi causa a qualunque titolo, ferma restando per il Committente la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di morte, fallimento o anche per cessione dell'azienda in qualunque modo e a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi. La Ditta Aggiudicataria non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa, salvo cause di forza maggiore derivanti da fatti naturali o umani di grande rilevanza (quali alluvioni, dissesti stradali, calamità naturali, tumulti) che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio. La Ditta Aggiudicataria è tenuta a garantire in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio. Quindi, anche in caso di sciopero o riunioni sindacali del personale impiegato, l'Aggiudicatario dovrà comunque garantire la regolare e buona esecuzione del servizio, assicurando il contingente di operatori necessario. In ogni caso, è fatto obbligo all'Aggiudicatario comunicare tempestivamente al Committente, verbalmente e per iscritto, ogni eventuale circostanza che possa impedire o ostacolare la regolare esecuzione del servizio o che comunque rilevi per il suo svolgimento. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del servizio ai sensi degli artt. 1375 e seguenti del codice civile. In relazione a ciò, l'Aggiudicatario, fermo restando quant'altro previsto nel presente atto, è tenuto ad:

- adoperarsi affinché l'esecuzione del servizio avvenga nelle condizioni migliori in modo da salvaguardare le esigenze del Committente;
- eseguire, entro limiti di ragionevolezza, anche prestazioni eventualmente non strettamente riconducibili all'oggetto del contratto, qualora appaiano necessarie per l'attuazione del rapporto di collaborazione con il Committente;
- operare con l'opportuna flessibilità nell'esecuzione del servizio per l'ottimale realizzazione degli interessi del Committente.

ART. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al RUP dell'Unione gli estremi

identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 29 - FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata ed in modalità elettronica. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo all'appalto di cui trattasi saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio al Settore Sistemi informativi, delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note.

ART. 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra l'Unione delle Terre d'Argine e l'aggiudicatario viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti. In caso di controversie e per ogni eventuale giudizio sarà competente il Foro di Modena.

ART. 31 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l'Appaltatore adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

1. Contratto;
2. Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
3. Servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell'Appalto.

ART. 32 - TUTELA DATI PERSONALI

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata (Allegato A), da considerarsi parte integrante del presente capitolato.

ART. 33 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario sarà, in sede contrattuale, designato dall'Unione delle Terre d'Argine quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno l'accordo allegato (Allegato B) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa applicabile.

ART. 34 - RISERVATEZZA

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- A. i titolari del trattamento sono l'Unione delle Terre d'Argine ed i Comuni di Campogalliano, Carpi, Soliera e Novi di Modena ed i relativi dati di contatto sono reperibili nei relativi siti istituzionali attualmente in linea;
- B. il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer ([RPD-DPO](#)) è Liguria Digitale S.p.A. e la PEC di contatto è protocollo@pec.liguriadigitale.it;
- C. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- D. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

- E. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- F. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- G. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- H. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 35 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il personale dell'Aggiudicatario è vincolato all'obbligo del segreto d'ufficio previsto per il personale del Committente ed in particolare non può fornire a privati notizie di cui è venuto a conoscenza dello svolgimento delle proprie mansioni.

ART. 36 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti", approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 3 del 22.01.2014 ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a

qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Unione delle Terre d'Argine).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice". L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: <http://utda.it/codice-dipendenti>.

ART. 37 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

L'Aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

ART. 38 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 39 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120.
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (Decreto "Semplificazioni-bis"), convertito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108.
- Decreto legislativo n. 36 del 2023 - Codice dei contratti pubblici
- D. Lgs 30/06/2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Legge n. 4/2004, c.d. legge Stanca, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e successive disposizioni attuative, ivi inclusi i Criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4. Aggiornato dal DM 20 marzo 2013 - GU Serie Generale n. 217 del 16-9-2013;
- Regolamento (UE) 2016/679;



- Circolare AGID n.1/2016 - Obiettivi accessibilità;
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
- Il nuovo Codice dell'Amministrazione (CAD) , DLgs n. 82/2005 e ss.mm.ii;
- Linee guida OWASP sulla sicurezza delle applicazioni web (<https://www.owasp.org/>)

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Corso Alberto Pio, 91
41012 Carpi (MO)
Tel: +39 059 649 111 - Fax: +39 059 649 774
P.IVA 03069890360



Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: interessati alle procedure di gara e/o appalto.

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri:

- gestione delle procedure della partecipazione a gare e/o appalti, l'eventuale stipula e gestione del contratto nonché dell'archiviazione degli stessi. Tale gestione è riferita sia ai dati personali del soggetto che firma l'accordo/convezione/contratto (per esempio il legale rappresentante dell'Ente) che a quelli riferibili a tutti gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo dell'Ente.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- elaborazione di dati raccolti da terzi;
- raccolti direttamente dall'interessato;
- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

- addetti alla gestione delle gare e degli appalti.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto che agiscono in qualità di Titolari del trattamento o Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

- nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
- fornitori di servizi di natura tecnica o organizzativa funzionale all'erogazione del servizio;
- società esterne che erogano servizi di assistenza hardware e/o software e/o servizi in cloud;
- soggetti esterni esterni per obblighi di legge e/o per obblighi istituzionali e/o previsti da regolamenti che giustificano questa particolare operazione di comunicazione all'esterno.

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:

- nei casi espressamente previsti in particolare con riferimento agli obblighi del Lgs. 33/2013.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;
- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

I suoi dati, per esigenze tecniche ed organizzative, potranno essere trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE (Corso Alberto Pio, 91 , 41012 Carpi (MO); P. IVA: 03069890360; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: info@terredargine.it; Telefono: +39 059 649 111) nella persona di Presidente Pro-tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

- Nominativo disponibile nella sezione privacy del sito, oppure nella Amministrazione trasparente oppure scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it (contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: responsabileprotezionedati@terredargine.it).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR scrivendo a privacy@terredargine.it

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet <https://www.privacylab.it/informativa.php?10799371488>.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato B - Accordo per la designazione di responsabile a trattamento dei dati personali

Il presente accordo costituisce allegato quale parte integrante del contratto siglato tra l'Unione delle Terre d'Argine e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Le Parti convengono quanto segue:

- il Responsabile - secondo la definizione dell'art. 4, n. 8) del Regolamento - dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del servizio affidato e necessari per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alle funzioni ed erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, è nominato per la durata del medesimo, con effetto dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio affidato.
- Il nominato Responsabile dichiara di possedere gli strumenti necessari e fornisce garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il trattamento secondo i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato, nonché il profilo relativo alla sicurezza del trattamento, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
- Il Responsabile del trattamento si intende sin d'ora autorizzato a ricorrere ad altri responsabili (sub- responsabili) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento dei dati per conto del Titolare del trattamento. I sub-responsabili assumono gli obblighi inerenti all'applicazione del Regolamento, a seguito di atto formale di nomina. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente il Titolare della nomina dei sub responsabili e loro variazioni.
- Il Responsabile del trattamento è autorizzato a procedere all'organizzazione di ogni

operazione di trattamento di dati personali, svolta dai propri dipendenti e collaboratori impegnati nel servizio affidato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel pieno rispetto delle norme previste dal Regolamento, nonché di quanto disposto dalle istruzioni operative impartite dal Titolare del trattamento.

- I trattamenti effettuati dal nominato Responsabile sono necessari al perseguimento delle finalità conseguenti l'affidamento del servizio di cui trattasi ed incluse tutte le categorie di interessati da tale servizio.
- Il Responsabile del trattamento verifica che i trattamenti dei dati personali dei quali l'Ente è titolare, ed effettuati nell'ambito del servizio, non si discostino dalle finalità per cui i dati stessi sono raccolti, conformemente alle informative rilasciate agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento. A tal fine il Responsabile del trattamento dovrà mantenere attivo il monitoraggio dei trattamenti di propria competenza, verificando le finalità e le modalità con cui avviene il trattamento dei dati personali e la loro coerenza con quanto indicato nell'informativa resa agli interessati. Il Responsabile del trattamento ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali nelle attività operate nell'ambito del servizio affidato. In particolare potrà
 - individuare e nominare, nell'ambito del servizio, gli addetti autorizzati al trattamento, impartire per iscritto le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti ai soggetti autorizzati, fornendone copia al Titolare del trattamento;
 - rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento e agli altri soggetti che per qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali inerenti il servizio affidato le misure di sicurezza già attuate o che verranno in futuro predisposte ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
 - fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento che operano sotto la sua diretta autorità le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti per il trattamento relativamente all'osservanza delle vigenti disposizioni in merito al

trattamento ed a vincolarli anche alla riservatezza.

- verificare con cadenza almeno annuale che i profili di accesso assegnati agli autorizzati al trattamento siano adeguati e non eccedenti le esigenze della mansione o dell'ufficio cui gli stessi sono stati assegnati.

Inoltre è tenuto a:

1. collaborare con il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del Regolamento e fornire tutto il supporto necessario al fine di consentire una risposta nel termine di un mese, dalla richiesta, prorogabile di due mesi nei casi di particolare complessità, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento;
2. assistere il Titolare del trattamento negli adempimenti previsti dagli artt. 32 – 36 in materia di sicurezza, notifica di violazione di dati personali all'Autorità di controllo e di comunicazione all'interessato;
3. assistere il Titolare del trattamento nel processo di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 del Regolamento, nonché nella eventuale fase di consultazione preventiva con l'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 36 del Regolamento, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio;
4. cancellare e/o restituire tutti i dati personali una volta cessato il trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che la conservazione dei dati sia prevista dal diritto dell'Unione o da quello interno;
5. informare prontamente il Titolare del trattamento di ogni nuovo trattamento e di ogni questione rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i reclami eventualmente avanzati dagli interessati e le eventuali istanze presentate al Garante;

6. nell'ambito delle responsabilità così affidategli, e nel rispetto delle relative istruzioni, al Responsabile del trattamento incomberà l'obbligo di tenere costantemente aggiornato presso di sé, ed a disposizione in ogni momento del Titolare del trattamento, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, in formato elettronico. Allo stesso Responsabile del Trattamento competerà, in via esclusiva, l'obbligo di predisporre ed eseguire una periodica attività di verifica interna sull'operato dei propri sub-responsabili ed autorizzati al trattamento, se nominati;

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi – nel procedere alle operazioni di trattamento necessarie e nella cessazione dello stesso Trattamento – alle normative di volta in volta applicabili e alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento, inoltre, si impegna a mantenere in essere ed applicare le misure di sicurezza adeguate ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione di dati personali.

Il Responsabile del trattamento sottoscrive in segno di accettazione della nomina il presente atto, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato della normativa sopra indicata e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, e nel pieno rispetto di quanto imposto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/67